



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2021/433

Deliberazione n. 68 del 20/04/2021

OGGETTO: Disposizioni in ordine ai procedimenti disciplinari - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.165 del 2017.
--

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione n. 165 del 07.09.2017 ad oggetto: “Disposizioni in ordine ai procedimenti disciplinari - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione G.P. n.419 del 2013.” con la quale si è disposto quanto segue :

- a) L’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’Ente, di cui all’art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., è individuato e configurato quale organo collegiale così composto:
 - dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
 - dal Dirigente responsabile del Servizio Sviluppo Risorse Umane;
 - da un dipendente dell’Amministrazione Provinciale, dirigente o non dirigente, esperto in materie giuridiche, individuato dal Segretario Generale;
- b) qualora la natura delle indagini investa l’esercizio di mansioni specialistiche, il presidente dell’U.P.D. può designare n. 2 componenti aggiunti, esperti o specialisti della materia, anche esterni all’Ente;
- c) la segreteria del suddetto Ufficio è presso il Servizio deputato alla gestione del personale;
- d) l’Ufficio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- e) qualora interessato al procedimento sia uno dei componenti ovvero un dipendente appartenente alla struttura organizzativa di uno dei due componenti, lo stesso è sostituito da altro soggetto individuato dal Segretario Generale;
- f) in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le competenze allo stesso attribuite ai sensi del presente atto deliberativo sono automaticamente assegnate al Direttore dell’Area o Settore al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;

- g) nel caso in cui le violazioni su cui si fonda un eventuale procedimento disciplinare rivestano interesse ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le funzioni attribuite al Segretario Generale con il presente atto, tenuto conto del concomitante esercizio, da parte di quest'ultimo delle funzioni di R.P.C. di cui al comma 7 della legge 190/2012, sono attribuite, per la trattazione dello specifico procedimento, al Direttore dell'Area o Settore al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
- h) in caso di assenza o impedimento degli altri componenti il Segretario Generale provvederà alla nomina dei sostituti;
- i) per i fatti per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria la competenza per il procedimento disciplinare spetta al Segretario Generale;
- l) per i fatti per i quali sono previste sanzioni più gravi di quelle pecuniarie, fatta eccezione di quelli indicati nel successivo capoverso, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., come sopra composto e disciplinato, è attribuita la competenza sia per la fase istruttoria che per le determinazioni conclusive;
- m) per le sole infrazioni ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra composto e disciplinato, è attribuita la competenza per la sola fase istruttoria mentre le determinazioni conclusive sono adottate dal Segretario Generale;

RICHIAMATO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali del 17.12.2020 il quale stabilisce :

- all'art. 33, comma 4, che per il personale di cui all'articolo 1 del citato CCNL restano ferme le fattispecie di responsabilità di cui all'art.55, comma 2, del d.lgs 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità dirigenziale;
- all'art.33 comma 5 che le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e di criteri definiti dal CCNL e nel rispetto di quanto previsto dagli artt.55e seguenti del d.l.gs 165/2001;
- all'art.35 comma 4 che il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art.55-bis, comma 4, del d.lgs n.165/2001, fermo restando quanto previsto dall'art.55, comma 4, del d.lgs 165/2001 il quale ultimo prevede che “4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.”;

RITENUTO dover apportare alla disciplina di cui alla citata deliberazione n.165/2017 alcune modifiche al fine di adeguarne i contenuti al mutato contesto organizzativo dell'Ente, prevedendo quanto segue:

- a) L'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Ente, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., è individuato e configurato quale organo collegiale così composto:
 - dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente;

- dal Dirigente responsabile del Servizio cui compete la gestione delle risorse umane dell'Ente;
 - da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale, dirigente o non dirigente, esperto in materie giuridiche, individuato dal Segretario Generale;
- b) qualora la natura delle indagini investa l'esercizio di mansioni specialistiche, il presidente dell'U.P.D. può designare n. 2 componenti aggiunti, esperti o specialisti della materia, anche esterni all'Ente;
- c) la segreteria del suddetto Ufficio è presso il Servizio deputato alla gestione del personale;
- d) l'Ufficio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- e) qualora interessato al procedimento sia uno dei componenti ovvero un dipendente appartenente alla struttura organizzativa di uno dei due componenti, lo stesso è sostituito da altro soggetto individuato dal Segretario Generale;
- f) in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le competenze allo stesso attribuite ai sensi del presente atto deliberativo sono automaticamente assegnate al Dirigente del Servizio al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
- g) nel caso in cui le violazioni su cui si fonda un eventuale procedimento disciplinare rivestano interesse ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le funzioni attribuite al Segretario Generale con il presente atto, tenuto conto del concomitante esercizio, da parte di quest'ultimo delle funzioni di R.P.C. di cui al comma 7 della legge 190/2012, sono attribuite, per la trattazione dello specifico procedimento, al Dirigente del Servizio al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
- h) in caso di assenza o impedimento degli altri componenti il Segretario Generale provvederà alla nomina dei sostituti;
- i) per i fatti per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria la competenza per il procedimento disciplinare spetta al Segretario Generale;
- l) per i fatti per i quali sono previste sanzioni più gravi di quelle pecuniarie, fatta eccezione di quelli indicati nel successivo capoverso, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., come sopra composto e disciplinato, è attribuita la competenza sia per la fase istruttoria che per le determinazioni conclusive;
- m) per le sole infrazioni ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra composto e disciplinato, è attribuita la competenza per la sola fase istruttoria mentre le determinazioni conclusive sono adottate dal Segretario Generale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i.”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni Generali ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. di modificare le disposizioni approvate con l’atto deliberativo n. 165/2017, in premessa richiamato, al fine di adattarlo al mutato assetto organizzativo dell’Ente, per come di seguito indicato:
 - a) L’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’Ente, di cui all’art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., è individuato e configurato quale organo collegiale così composto:
 - dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
 - dal Dirigente responsabile del Servizio cui compete la gestione delle risorse umane dell’Ente;
 - da un dipendente dell’Amministrazione Provinciale, dirigente o non dirigente, esperto in materie giuridiche, individuato dal Segretario Generale;
 - b) qualora la natura delle indagini investa l’esercizio di mansioni specialistiche, il presidente dell’U.P.D. può designare n. 2 componenti aggiunti, esperti o specialisti della materia, anche esterni all’Ente;
 - c) la segreteria del suddetto Ufficio è presso il Servizio deputato alla gestione del personale;
 - d) l’Ufficio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - e) qualora interessato al procedimento sia uno dei componenti ovvero un dipendente appartenente alla struttura organizzativa di uno dei due componenti, lo stesso è sostituito da altro soggetto individuato dal Segretario Generale;

- f) in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le competenze allo stesso attribuite ai sensi del presente atto deliberativo sono automaticamente assegnate al Dirigente del Servizio al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
 - g) nel caso in cui le violazioni su cui si fonda un eventuale procedimento disciplinare rivestano interesse ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le funzioni attribuite al Segretario Generale con il presente atto, tenuto conto del concomitante esercizio, da parte di quest'ultimo delle funzioni di R.P.C. di cui al comma 7 della legge 190/2012, sono attribuite, per la trattazione dello specifico procedimento, al Dirigente del Servizio al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
 - h) in caso di assenza o impedimento degli altri componenti il Segretario Generale provvederà alla nomina dei sostituti;
2. di confermare le disposizioni introdotte con l'atto deliberativo 165/2017, in premessa richiamato, relative alle infrazioni ascrivibili al dirigente, che, per completezza di trattazione, si riportano nella presente deliberazione :
- a) per i fatti per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria la competenza per il procedimento disciplinare spetta al Segretario Generale;
 - b) per i fatti per i quali sono previste sanzioni più gravi di quelle pecuniarie, fatta eccezione di quelli indicati nel successivo capoverso, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., come sopra composto e disciplinato, è attribuita la competenza sia per la fase istruttoria che per le determinazioni conclusive;
 - c) per le sole infrazioni ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra composto e disciplinato, è attribuita la competenza per la sola fase istruttoria mentre le determinazioni conclusive sono adottate dal Segretario Generale;
3. di trasmettere la presente deliberazione alle parti sindacali.
4. di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto si applicano anche ai procedimenti disciplinari attualmente pendenti presso l'Ente e per i quali, in quanto sospesi ai sensi delle vigenti disposizioni normative, non è ancora stata effettuata la fase istruttoria relativa all'accertamento delle fattispecie e delle eventuali relative responsabilità.
5. dare atto che la dott.ssa Patrizia Rossi è responsabile del presente procedimento amministrativo.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI